



COMUNE DI AFFI

“BUONO SPESA NATALIZIO”

Premesso che l'art. 2 comma 6 dell'Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 stabilisce che “L'ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”

Dato atto che l'Amministrazione intende utilizzare le risorse statali trasferite al fine di soddisfare i bisogni emergenti nella fascia di popolazione più colpita dagli effetti dell'emergenza sanitaria in corso, con particolare riferimento alle situazioni di maggiore povertà;

Verificato che l'intercettazione di tale tipologia di bisogno necessita di adeguata pubblicizzazione dell'iniziativa al fine di far emergere anche eventuali situazioni di povertà emergente;

Considerato che per poter valutare le esigenze dei singoli cittadini è necessario l'attivazione diretta degli stessi in un'ottica di presentazione dei propri bisogni e dimostrazione della relativa situazione socio-economica per cui è condizione imprescindibile versare in una condizione di difficoltà, rientrare quindi entro determinati parametri di reddito, certificati tramite attestazione ISEE in corso di validità.

La somma dei buoni spesa, sarà tanto maggiore quanto più numeroso è il nucleo familiare

RENDE NOTO

che tutti i Cittadini del Comune di Affi in possesso dei requisiti sotto indicati possono presentare istanza finalizzata all'erogazione di un **BUONO SPESA NATALIZIO** spendibile nei negozi indicati dal Comune di Affi per nuclei familiari residenti con attestazione **ISEE fino a 15.000 euro.**

Si tratta di Buoni Spesa Alimentare che potranno essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità (prodotti per l'igiene della persona e della casa, prodotti per l'infanzia ecc.), con esclusione di articoli quali alcolici, super alcolici, tabacchi, ecc.

I Buoni Natalizi NON potranno essere utilizzati per articoli quali videogiochi, lotterie, gratta e vinci, ecc.

I Buoni **non** possono essere convertiti in denaro contante.

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL

“BUONO SPESA NATALIZIO”

A VALERE SULLE RISORSE TRASFERITE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.L. N. 154 DEL 23/11/2020

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola criteri e modalità per la concessione dei buoni spesa di cui a valere sulle risorse trasferite dal Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.

2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per “generi di prima necessità” prodotti alimentari, farmaci e parafarmaceutici, prodotti per igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – prodotti per igiene e pulizia di ambienti domestici, con esclusione di prodotti per maquillage e cosmetici, alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche e gift card;
- b) per “soggetti beneficiari”, persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente disciplinare;
- c) per “buono spesa”, titolo spendibile in esercizi individuati dal Comune di Affi;
- d) per “servizi sociali” l'Ufficio competente ad istruire la presente procedura;

Art. 3 – Importo del buono

1. Il buono natalizio rappresenta beneficio una tantum, il cui importo è determinato come segue:

1 componente	250,00 €
2 componenti	400,00 €
3 componenti	550,00 €
4 componenti	700,00 €
5 componenti	850,00 €
+ 5 componenti	+ 100,00 € a persona

Nel caso di nuclei familiari composti da oltre cinque persone l'importo previsto di € 850,00 sarà incrementato di ulteriori € 100,00 per ogni componente.

Art. 4 – Requisiti di accesso ed individuazione dei beneficiari

I beneficiari dovranno essere nuclei familiari residenti nel Comune di Affi e che abbiano un'attestazione ISEE in corso di validità inferiore a € 15.000

Per poter accedere al beneficio i richiedenti si devono possedere quindi i seguenti requisiti:

- a) residenza nel Comune di Affi alla data di presentazione della domanda;
- b) essere in regola con il titolo di soggiorno qualora cittadino straniero non appartenente alla Comunità Europea;
- c) avere un'attestazione ISEE in corso di validità inferiore a € 15.000;

La concessione degli interventi di assistenza economica avviene entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio, secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli successivi.

L'osservanza dei criteri e delle modalità di cui sopra costituisce condizione necessaria di legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni da parte del Comune.

Art. 5 - Documentazione da allegare alla domanda

- copia del documento di identità
- attestazione ISEE in corso di validità;
- copia del titolo di soggiorno qualora cittadino straniero non appartenente alla Comunità Europea;

Le istanze che perverranno prive della documentazione richiesta verranno escluse dal beneficio.

Art. 6 – Modalità e termini di presentazione della domanda

Al fine di garantire un afflusso contingentato agli uffici comunali nel pieno rispetto delle normative di contrasto alla diffusione del virus SARS-COV-2, i soggetti interessati dovranno compilare apposita domanda corredata dalla sopracitata documentazione presentandosi all'Ufficio Servizi Sociali **esclusivamente su appuntamento da concordare telefonicamente 0456268475**.

Non saranno accolte domande pervenute con modalità differenti o prive dei documenti richiesti.

Le domande dovranno essere presentate dal giorno **24 Novembre fino al giorno 13 Dicembre alle ore 12.00** (termine perentorio).

Art. 7 – Tipologia e modalità di utilizzo del buono

1. I buoni spesa sono:

- personali e non cedibili
- dovranno essere utilizzate esclusivamente per l'acquisto di beni alimentari e di prima necessità, così come individuati all'art. 2 comma a)
- non potranno essere utilizzati per articoli quali videogiochi, lotterie, gratta e vinci, e similari;
- non possono essere convertiti in denaro contante;

2. I buoni dovranno essere utilizzati esclusivamente presso gli esercizi individuati dal Comune di Affi;

Art. 8 - Graduatoria

Verrà approvata apposita graduatoria sulla base delle domande presentate nei termini sopra indicati e corredate da completa documentazione, a pena di esclusione.

A seguito dei dovuti controlli da parte dei competenti Uffici Comunali verrà data priorità a coloro che abbiano un'attestazione ISEE più bassa, **fino ad esaurimento dei fondi**.

A parità di valore di I.S.E.E. per creare una priorità di accesso al beneficio si terrà conto anche di eventuali altri sostegni economici che ogni nucleo familiare abbia già percepito a sostegno del reddito (sia generici es. Reddito di Cittadinanza o Naspi) o altre forme di sostegno diretto statale per l'emergenza Covid-19 (Buoni spesa o misure previste nei Decreti Cura Italia o Ristori).

Si precisa che avranno priorità quei nuclei che abbiano ricevuto minore sostegno economico.

Art. 9 - Veridicità dichiarazioni rese e controlli a campione

L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Potranno essere fatti controlli a campione sulla tipologia di prodotti acquistati con i buoni spesa tramite richiesta da parte dei competenti Uffici di esibizione della documentazione contabile (scontrini), che i beneficiari sono tenuti a conservare.

Art. 10 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all'art. 2 del D.L. n. 154 del 23/11/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 11 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività del provvedimento approvativo.